

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Angelo Perta, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(649) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORIS CARROZZIERI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Lecce Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 10201/934pf08-09/SP/blp del 23.06.2011).

Con provvedimento del 23 giugno 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare nazionale, il Sig. Moris Carrozzi, calciatore attualmente tesserato per la Società US Lecce Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 del CGS, per non aver dato esecuzione al Lodo arbitrale del 16.10.2007, in relazione alla corresponsione dei compensi liquidati dal Collegio arbitrale in favore dell'arbitro Prof. Avv. Piero Gualtieri; la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti tenuti dal Carrozzi all'epoca dei fatti, la stagione sportiva 2007/2008, tesserato per la stessa Società.

Alla riunione del 27 luglio 2011 sono comparsi il rappresentante della Procura federale ed il difensore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, atteso che il difensore del calciatore Moris Carrozzi ha avanzato istanza di differimento. Tale differimento, in quanto non comprovato da alcun documento, è stato tuttavia respinto, talché è stato aperto il dibattimento.

Il rappresentante della Procura, ritenendo fondate le contestazioni, ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per il calciatore e € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

Il difensore dell'Atalanta Bergamasca Calcio Spa, in ragione dell'impossibilità di potere esercitare alcun potere di vigilanza o controllo sull'operato del calciatore, ha concluso, in via principale, per il proscioglimento della Società, ovvero per l'applicazione della sanzione più lieve tenendo conto delle circostanze attenuanti anche ex artt. 23 e 24 del CGS.

All'odierna riunione il Sig. Moris Carrozzi ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Moris Carrozzi ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Moris

Carrozzeri, sanzione della ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), di cui € 3.000,00 (€ tremila/00) commutati nella sanzione della squalifica di giorni 10 (dieci)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

La Procura ha ribadito la richiesta di affermazione della responsabilità, già precedentemente avanzata, nei confronti della suddetta Società.

I motivi della decisione

Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano sulla violazione del calciatore Moris Carrozzeri dell'obbligo di offrire adempimento alle prescrizioni contenute nel Lodo arbitrale del 16 ottobre 2007, comunicato mediante raccomandata in data 17 ottobre 2007. La fondatezza delle contestazioni mosse al calciatore implica, altresì, l'affermazione della responsabilità per la Società cui il Carrozzeri era, pro tempore, tesserato.

Non sussistendo motivi per disconoscere l'applicazione della responsabilità oggettiva a carico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, la stessa deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, nella misura dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni della squalifica di giorni 10 (dieci) e dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico del Sig. Moris Carrozzeri.

Irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

(293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (Presidente della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 4983/1335 quater pf08-09/SP/blp del 29.1.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 gennaio 2011, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Gianfranco Andreoletti, Presidente e Legale rappresentante della Società UC Albinoleffe Srl;
- la Società UC Albinoleffe Srl;

per rispondere:

il Sig. Andreoletti, della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del CGS vigente, per aver consentito l'iscrizione nel foglio censimento del Sig. Valoti Aladino con la qualifica di "Allenatore", in mancanza dei requisiti normativi;

la Società UC Albinoleffe Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato.

All'odierna riunione il Sig. Gianfranco Andreoletti e la Società UC Albinoleffe Srl hanno depositato, tramite il loro difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gianfranco Andreoletti e la Società UC Albinoleffe Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Gianfranco Andreoletti, sanzione della inibizione di giorni 20 (venti) oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per la Società UC Albinoleffe Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per il Sig. Gianfranco Andreoletti;*
 - *sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società UC Albinoleffe Srl;*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

(422) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO SPARACO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Casertana Calcio), EMILIANO OLCESE (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Casertana Calcio), Società ASD CASERTANA CALCIO ▪ (nota N°. 7139/1693pf09-10/SP/AM del 31.3.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 31 marzo 2011 il Procuratore federale ed il Procuratore federale Vicario hanno deferito a questa Commissione:

- il Sig. Carlo Sparaco, Presidente e Legale rappresentante della Società Casertana Calcio US;
- il Sig. Olcese Emiliano, tesserato all'epoca dei fatti per la Società Casertana Calcio US;
- la Società Casertana Calcio US;

per rispondere:

Il Sig. Carlo Sparaco, all'epoca dei fatti presidente della Casertana Calcio US, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per aver affidato nella stagione sportiva 2009 - 2010, l'incarico di Direttore Generale e Direttore Sportivo della Società al Sig. Errico Falocco, non abilitato a svolgere siffatte mansioni, sia perché non inserito nel foglio di censimento, sia perché iscritto all'albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della FIGC e, comunque, senza avere la prescritta qualifica;

Il Sig. Olcese Emiliano, tesserato all'epoca dei fatti per la Società Casertana Calcio US, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, per avere rappresentato fatti e circostanze di rilievo disciplinare non veridiche poiché le stesse non hanno trovato riscontro nelle testimonianze univoche e scevre da contraddizioni, rilasciate dai compagni di squadra presenti negli spogliatoi e nei campo di allenamento durante la pausa della seduta infrasettimanale precedente l'incontro con il FC Neapolis Mugnano;

L'ASD Casertana Calcio per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti addebitabili al suo Presidente dell'epoca Carlo Sparaco, al calciatore Olcese Emiliano ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS).

La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sugli atti relativi agli accertamenti espletati in merito alla denuncia del Sig. Errico Falocco, inoltrata tramite fax e riguardante uno scambio di sms che sarebbe avvenuto con il Sig. Carella Angelo, procuratore dei calciatori Olcese Emiliano e Torrens Mariano (tesserati per la Casertana Calcio), durante il quale ad alcune sue domande in merito a presunte "illazioni" e "dichiarazioni" fatte nell'immediato dopo gara tra ASD Casertana Calcio ed FC Neapolis Mugnano il Sig. Errico Falocco riceveva risposte meritevoli di attenzione da parte degli Organi inquirenti.

Le circostanze dedotte dal Sig. Errico Falocco nella sua denuncia e le dichiarazioni rese agli inquirenti dal calciatore Olcese Emiliano non hanno però trovato alcun riscontro nel corso delle indagini ed anzi venivano completamente smentite dai compagni di squadra di quest'ultimo determinando secondo la Procura federale la responsabilità disciplinare dello stesso Olcese Emiliano, per violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per aver diffuso dichiarazioni non veridiche ed idonee a ledere la reputazione di altro soggetto dell'Ordinamento sportivo.

Inoltre nel corso delle indagini la Procura federale si avvedeva anche che il Sig. Carlo Sparaco, all'epoca dei fatti Presidente della Casertana Calcio, aveva di fatto affidato nella stagione sportiva 2009-2010, l'incarico di Direttore Generale e Direttore sportivo della Società al Sig. Errico Falocco, il quale non poteva svolgere siffatte mansioni, sia perché non inserito nel foglio di censimento sia perché inserito all'albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della FIGC e, comunque, senza avere la prescritta qualifica.

Da tutte le dette violazioni la Procura federale ricava infine la responsabilità disciplinare diretta ed oggettiva della Casertana Calcio US ex art. 4 commi 1 e 2 per i comportamenti

addebitabili al suo Presidente dell'epoca dei fatti Sig. Carlo Sparaco, al calciatore Olcese ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS).

Il dibattimento

All'odierna riunione il Sig. Olcese Emiliano ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Olcese Emiliano ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Olcese Emiliano, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

E' comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Sparaco e la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) alla Società ASD Casertana Calcio US.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, in quanto effettivamente il Sig. Errico Falocco dichiarava agli inquirenti che aveva ritenuto opportuno inoltrare la sua denuncia a seguito di *“illazioni”* e *“dichiarazioni”* fatte nell'immediato dopo gara tra ASD Casertana Calcio ed FC Neapolis Mugnano perché, pur se - a suo parere - la gara aveva avuto un regolare svolgimento, non poteva non tener conto di quanto riportato sia sulla stampa locale che da alcune emittenti private circa una presunta *“combine”* diretta ad alterare il risultato della partita: aggiungeva inoltre che il testo dello sms ricevuto dal Sig. Carella lo consigliava di *“vigilare”* sul comportamento di alcuni tesserati senza far riferimento alla partita con il Neapolis, ma dagli accertamenti svolti dagli inquirenti su detta denuncia, dette dichiarazioni sono risultate totalmente infondate.

Infatti dalla documentazione in atti risulta che effettivamente il calciatore Olcese Emiliano ha dichiarato agli inquirenti nel corso delle indagini che il predetto Sig. Errico Falocco, durante una pausa degli allenamenti settimanali, prima dell'incontro con il FC Neapolis Mugnano e negli spogliatoi dello stadio Pinta, avrebbe parlato esplicitamente dello stanziamento da parte dei dirigenti del Pianura di una somma di € 20.000,00 in caso di vittoria e di € 10.000,00 in caso di parità, ma dette dichiarazioni risultano altresì concordemente smentite dai compagni di squadra (Stigliano, Fucci e Guida), nonché dallo stesso capitano Raucci Massimiliano e dal Sig. Capasso, Presidente del Pianura, e dalla circostanza che il Sig. Falocco ed il Sig. Carella non hanno provato in alcun modo l'invio o la ricezione degli sms, e che dalle indagini non è emerso alcun altro nessun elemento e/o documento che potesse comprovare o far emergere prova logica circa comportamenti censurabili da parte di altri soggetti dell'Ordinamento sportivo.

Gli accertamenti effettuati dagli inquirenti portano ad affermare la responsabilità disciplinare del Sig. Carlo Sparaco, all'epoca dei fatti, Presidente della Casertana Calcio, che si sottraeva anche alla sua audizione da parte degli stessi inquirenti, per aver affidato nella stagione sportiva 2009 - 2010, l'incarico di Direttore Generale e Direttore Sportivo della Società Casertana Calcio al Sig. Errico Falocco, il quale pur non potendo svolgere siffatte mansioni senza avere la prescritta qualifica, sia perché non inserito nel foglio di censimento, sia perché risulta iscritto all'albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della F.I.G.C come "*allenatore di base*", ma, per sua esplicita ammissione dinanzi agli inquirenti, ha svolto nella stagione 2009 - 2010 le funzioni di Direttore Generale e di Direttore Sportivo peraltro aver chiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione prevista dall'art. 33, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico.

I riscontri citati portano inoltre ad affermare la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 della Casertana Calcio US per i comportamenti addebitati al suo Presidente dell'epoca Carlo Sparaco, al calciatore Emiliano Olcese ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) al Sig. Olcese Emiliano.

Irroga le sanzioni dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Sparaco e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società ASD Casertana Calcio .

(341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LUCCHESI LIBERTAS Srl - (nota N°. 5981/431pf 10-11/AM/ma del 28.2.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 febbraio 2011, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare, la Società Lucchese Libertas Srl; per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere dal tecnico Sig. Paolo Indiani, tesserato pro tempore, per aver promosso un atto di pignoramento presso terzi, in relazione ad un credito di € 25.692,75, a seguito del rilascio di un decreto ingiuntivo senza aver preventivamente esperito i mezzi previsti dall'Ordinamento sportivo. Tale condotta integra violazione dell'art. 1, comma 1 del

CGS in quanto lesivo dei principi di lealtà e correttezza e probità sportiva e, di conseguenza, responsabilità oggettiva della Società per cui il tecnico era tesserato.

Il dibattimento

Alla riunione del 28 settembre 2011 è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'affermazione della responsabilità della Società ai sensi dell'art. 4, comma 2, in ragione della circostanza che il Sig. Paolo Indiani ha azionato la propria pretesa economica innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria senza aver preventivamente esperito i mezzi previsti dall'Ordinamento sportivo ed in particolare senza la devoluzione della questione al competente Collegio arbitrale e senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione federale.

La Procura federale ha pertanto chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

I motivi della decisione

Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano sulla violazione, ascrivibile al tecnico Sig. Paolo Indiani, tesserato, per la stagione 2008/2009, presso la Società Lucchese Libertas Srl. La condotta del suddetto tecnico deve ritenersi comprovata in virtù del deposito dell'atto di pignoramento presso terzi avanzato dal Sig. Paolo Indiani presso il Tribunale di Firenze in data 12 ottobre 2010 e notificato alla Lega pro, in data 29 ottobre 2010. Da tale atto si evince altresì che il Sig. Paolo Indiani ha preventivamente avviato un procedimento monitorio in virtù del credito vantato nei confronti del Foligno Calcio Srl conseguendo il rilascio di un Decreto Ingiuntivo da parte del Tribunale di Perugia Sez. distaccata di Foligno n. 215/2010 per € 17.128,05.

La mancata preventiva escussione delle procedure arbitrali cui sono tenuti tutti i tesserati, a vario titolo, presso la FIGC, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto federale ovvero l'assenza di un'autorizzazione ad agire in sede giurisdizionale ordinaria, integra una violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS e, per l'effetto, fonte di responsabilità per la Società Lucchese Libertas Srl presso cui il tecnico Paolo Indiani era tesserato.

Non sussistendo motivi per disconoscere l'applicazione della responsabilità oggettiva a carico della Società Lucchese Libertas Srl, la stessa deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, nella misura dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale irroga nei confronti della Società Lucchese Libertas Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)

(203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO DEL GRATTA (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Sanremese Calcio 1904 Srl), Società US SANREMESE CALCIO 1904 Srl - (nota N°. 3447/218pf 10-11/AM/seq del 6.12.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 6 dicembre 2010, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Marco Del Gratta, Presidente della Società US Sanremese Calcio 1904 Srl;
- la Società US Sanremese Calcio 1904 Srl;

per rispondere:

- il Sig. Marco Del Gratta, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva a cui deve essere improntato l'agire proprio di ogni soggetto appartenente all'Ordinamento sportivo, quale Presidente della US Sanremese Calcio 1904 Srl, consentito che il Sig. Angelo Pagotto, benché squalificato per doping fino al mese di giugno 2015 e, quindi, inabilitato di fatto a svolgere qualsivoglia attività in ambito federale, prestasse, nel corso della stagione sportiva 2009-2010 e in quella attuale, almeno fino all'inizio della stessa, la propria attività di collaborazione, nel ruolo di preparatore dei portieri, per la propria Società;
- la Società US Sanremese Calcio 1904 Srl, delle violazioni ascritte al proprio Presidente ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS.

All'odierna riunione il Sig. Marco Del Gratta e la Società US Sanremese Calcio 1904 Srl hanno depositato, tramite il loro difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Marco Del Gratta e la Società US Sanremese Calcio 1904 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Del Gratta, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società US Sanremese Calcio 1904 Srl, sanzione della ammenda di 2.200,00 (€ duemiladuecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Marco Del Gratta;*
- *sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società US Sanremese Calcio 1904 Srl;*

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il giorno 29 Settembre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete